

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese



SETTORE FORESTAZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE PAFR E VINCOLO IDROGEOLOGICO

Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unioneocomuniappenninopistoiase@pec.it

SEDE DECENTRATA – V. L. Orlando, 320 – Campo Tizzoro 51028 San Marcello Piteglio

C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi, dei mezzi pesanti e delle macchine operatrici di proprietà dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - Settore Forestazione, suddiviso in 5 LOTTI.

Periodo: 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione degli automezzi, dei mezzi pesanti e delle macchine operatrici di proprietà dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - Settore Forestazione, di cui agli elenchi allegati (Allegati A, B, C, D), nonché la fornitura di lubrificanti, filtri, pezzi e materiali di ricambio. L'Unione si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, l'elenco di cui al predetto allegato, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso, di alcuni di questi ad altri soggetti o nel caso di acquisto di nuovi automezzi, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia della ditta costruttrice. Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzzi da parte dell'appaltatore.
2. I lotti sono i seguenti:
 - **LOTTO 1- Zona Montagna** - Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi - **CIG Z8623427DE**
 - **LOTTO 2 - Zona Pistoia** - Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi - **CIG Z872342823**
 - **LOTTO 3** - Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione delle macchine operatrici - **CIG Z422342926**
 - **LOTTO 4** - Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione dei mezzi pesanti - **CIG Z3623429D6**
 - **LOTTO 5** - Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi **LAND ROVER** (Officina autorizzata Land Rover) - **CIG ZEE2342A68**

Si precisa che:

- relativamente ai Lotti n. 1 (autoveicoli zona Montagna) e n. 2 (autoveicoli zona Pistoia) l'elenco degli automezzi è lo stesso - **ELENCO A** - ma che questa Amministrazione ha la necessità di potersi avvalere di n. 2 autofficine poste nelle 2 zone individuate come "zona Pistoia" e "zona Montagna" data l'entità e la vastità del territorio forestale in cui l'Unione esercita la propria funzione;
- relativamente al Lotto n. 5 l'Unione ha necessità di avvalersi di una autofficina autorizzata LAND ROVER al fine di garantire prestazioni altamente qualificate e specializzate;
- che l'aggiudicatario del Lotto n. 3 (macchine operatrici) dovrà garantire l'installazione di

eventuali specifiche attrezzature ad uso AIB (antincendio boschivo) oltre che sui mezzi ricompresi nell' **ELENCO B** anche sui pick up di cui all' **ELENCO A** e che tale attività è comunque ricompresa nel prezzo stimato del lotto.

ART. 2 - DURATA

1. L'affidamento del servizio in oggetto avrà durata di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine del contratto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) mesi solo nel caso in cui la proroga sia necessaria per completare l'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento.

ART. 3 - IMPORTO

1. L'importo complessivo presunto per il servizio comprensivo di tutti i lotti e per il periodo di 12 mesi è stimato in **€ 35.800,00 Iva compresa** di cui:
 - **LOTTO 1 - autoveicoli zona montagna (ELENCO A) € 7.900,00 compresa Iva** - servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi (parti meccaniche, elettriche e/o elettroniche, interventi relativi alla carrozzeria e pneumatici compresi tutti i pezzi di ricambio) - **CIG Z8623427DE**
 - **LOTTO 2 - autoveicoli zona Pistoia (ELENCO A) - € 7.900,00 compresa Iva** - servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi (parti meccaniche, elettriche e/o elettroniche, interventi relativi alla carrozzeria e pneumatici compresi tutti i pezzi di ricambio) - **CIG Z872342823**
 - **LOTTO 3 - macchine operatrici (ELENCO B oltre ai pick up compresi nell'elenco A per installazioni uso AIB) € 11.000,00 compresa Iva** Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione delle macchine operatrici (parti meccaniche, elettriche e/o elettroniche, interventi relativi alla carrozzeria e pneumatici compresi tutti i pezzi di ricambio), e su richiesta installazione di eventuali specifiche attrezzature ad uso AIB (antincendio boschivo) - **CIG Z422342926**
 - **LOTTO 4 - mezzi pesanti (ELENCO C) € 2.000,00 compresa Iva** Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione dei mezzi pesanti - (parti meccaniche, elettriche e/o elettroniche, interventi relativi alla carrozzeria e pneumatici compresi tutti i pezzi di ricambio)- **CIG Z3623429D6**
 - **LOTTO 5 - autoveicoli Land Rover (ELENCO D) € 7.000,00 compresa Iva** Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione degli automezzi LAND ROVER (Solo officine autorizzate Land Rover) - (parti meccaniche, elettriche e/o elettroniche, interventi relativi alla carrozzeria e pneumatici compresi tutti i pezzi di ricambio) - **CIG ZEE2342A68**
2. Si precisa che l'importo contrattuale, puramente indicativo poiché non implica a definizione a priori del quantum delle prestazioni, sarà determinato in base al numero ed al costo dei singoli interventi effettuati nel periodo di validità contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.
3. Il corrispettivo, determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara, è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inherente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature, ecc...) in quanto dovranno tenere conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul servizio.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. **Interventi** sull'apparato meccanico, motoristico, elettrico, di preparazione dei veicoli per la revisione periodica e gestione delle relative procedure, nonché di ogni altra operazione necessaria per consentire la messa in sicurezza e la conformità dei veicoli alla norme sulla circolazione stradale.
2. **soccordo stradale agli automezzi "in panne"**, a mezzo carro attrezzi gratuito dovunque essi siano rimasti fermi o incidentati nell'ambito del territorio provinciale, da assicurarsi nell'arco delle 24 ore successive alla chiamata;
3. **fornitura** di liquidi, filtri e lubrificanti;
4. **fornitura** di pezzi e materiali di ricambio che dovranno essere "originali" e "nuovi", intendendosi

per "originali" quelli provenienti dalle case produttrici e per "nuovi" quelli mai precedentemente montati su veicoli;

Viene consentito all'impresa aggiudicataria, previo accordo con il Responsabile della Funzione Forestazione, di utilizzare pezzi di ricambio equivalenti in sostituzione di quelli originali, allorquando gli stessi non siano disponibili presso le case costruttrici, purché abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione;

5. **interventi di carrozzeria in generale** (riparazione, raddrizzatura, verniciatura, ecc.), sostituzioni parziali o totali di parti danneggiate;
6. **Interventi di riparazione e sostituzione pneumatici**, equilibratura e convergenza se necessaria; fornitura e montaggio di pneumatici che dovranno essere "originali" e "nuovi", intendendosi per "originali" quelli provenienti dalle Case produttrici e per "nuovi" quelli mai precedentemente montati su veicoli.
7. Per il LOTTO n. 3: su richiesta **installazione di eventuali specifiche attrezzature ad uso AIB (antincendio boschivo) (automezzi ricompresi nell'ELENCO B oltre ai pick up compresi nell'elenco A)**.

Sono esclusi dal presente appalto eventuali interventi, da eseguirsi nel periodo di garanzia degli automezzi nuovi, per tagliandi o per eventuali guasti, in quanto gli stessi, per il periodo di validità della garanzia, saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici o dalle stesse autorizzate.

ART. 5 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario:

1. **per il LOTTO n. 1 - zona Montagna** - dovrà garantire tutte le lavorazioni richieste e dovrà disporre di un punto di assistenza per l'esecuzione del servizio ad una distanza non superiore a Km. 15 (quindici) dalla sede dell'Ufficio Forestazione posto in Campo Tizzoro, viale L. Orlando, 320; qualora in tale limite territoriale non avesse la sede operativa della propria attività, ovvero, pur non avendo sede o punto assistenza entro i limiti chilometrici richiesti, si impegni ad effettuare interventi on-site senza aggravio di costi per l'Unione;
2. **per i LOTTI n. 2, 3, 4 (zona Pistoia, macchine operatrici e mezzi pesanti)** dovrà garantire tutte le lavorazioni richieste e dovrà disporre di un punto di assistenza per l'esecuzione del servizio ad una distanza non superiore a Km. 15 (quindici) dal centro di raccolta automezzi in uso alle maestranze forestali C/O i cantieri comunali posti a Pistoia, zona industriale Sant'Agostino, via E. Fermi.; qualora in tale limite territoriale non avesse la sede operativa della propria attività, ovvero, pur non avendo sede o punto assistenza entro i limiti chilometrici richiesti, si impegni ad effettuare interventi on-site senza aggravio di costi per l'Unione;
3. **per il LOTTO n. 5 - Land Rover** dovrà garantire tutte le lavorazioni richieste e dovrà disporre di un punto di assistenza per l'esecuzione del servizio ad una distanza non superiore a Km. 15 (quindici) dal centro di raccolta automezzi in uso alle maestranze forestali C/O i cantieri comunali posti a Pistoia, via E. Fermi. e non superiore a 15 km dalla sede dell'Ufficio Forestazione posto in Campo Tizzoro, viale L. Orlando, 320 e dal cantiere forestale posto a Maresca C/O il Vivaio Foresta del Teso; qualora in tale limite territoriale non avesse la sede operativa della propria attività, ovvero, pur non avendo sede o punto assistenza entro i limiti chilometrici richiesti, si impegni ad effettuare interventi on-site senza aggravio di costi per l'Unione;
4. **garantire** il servizio di manutenzione e riparazione in oggetto su un arco giornaliero minimo di 10 ore che va dalle ore 8.00/9.00 alle ore 18.00/19.00 dal lunedì al venerdì e di 5 ore dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato. Non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie superiore a 7 giorni lavorativi.
5. **fornire un numero telefonico fisso o mobile attivo 24 ore su 24** per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. L'impresa dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario al di fuori di quello di lavoro previsto.
6. **effettuare, senza aumento del costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo** su tutto il territorio provinciale ed entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento.
7. **effettuare il ritiro e la riconsegna** nei luoghi indicati dall'Amministrazione degli automezzi (compresi quelli per la cui guida è richiesto il possesso di patenti C o D) per i quali l'ufficio richieda l'intervento di manutenzione/riparazione, anche se non marzianti e senza aumento del costo dell'intervento. L'Unione sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad

- automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina.
8. garantire la priorità assoluta degli interventi da effettuare sugli automezzi di questa Amministrazione rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.
2. gli interventi devono essere eseguiti in tempi rapidi, tenuto conto del tempario di intervento della Casa costruttrice dell'automezzo e comunque, salvo cause di forza maggiore, **entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo**; per lavori di particolare complessità i tempi di riconsegna del veicolo saranno concordati di volta in volta con l'Amministrazione;
3. **L'operatore economico affidatario dovrà gestire le procedure relative alle revisioni periodiche ai sensi dell'art. 80 del "Nuovo Codice della Strada" D. lgs. 285/1992 e successive modificazioni, di tutti i veicoli compresi negli elenchi allegati.**
4. L'operatore economico deve provvedere anche alla fornitura e sostituzione di lubrificanti, filtri e liquidi vari.
5. al fine di assicurare il contenimento e il controllo della spesa pubblica, nonché il regolare svolgimento delle procedure amministrativo-contabili, l'operatore economico aggiudicatario prima di procedere a qualsiasi intervento dovrà inviare al Settore Forestazione mediante posta elettronica ai recapiti che verranno successivamente comunicati, **il preventivo di spesa gratuito (senza alcun impegno per l'Amministrazione) contenente le seguenti informazioni:**
 - per le lavorazioni **motoristiche, meccaniche e di carrozzeria** la specifica di tutti gli interventi da effettuare, i materiali e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, i tempi di lavoro, come da tempario delle Case madri, il costo orario della manodopera che deve essere distinto dalle altre voci di costo, con l'indicazione dei relativi importi e dello sconto applicato, nonché l'importo totale sia comprensivo che al netto dell'IVA.
Qualora eventuali interventi di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria non siano contemplati nei tempori delle Case costruttrici, o siano particolarmente complessi, dovranno essere preventivamente comunicati e poi concordati con l'Amministrazione, per quanto riguarda la quantificazione delle ore necessarie per l'intervento;
 - per le **riparazioni e sostituzioni pneumatici** contenente la specifica di tutti gli interventi da effettuare, il numero e la marca dei pneumatici da riparare/sostituire, con l'indicazione dei relativi importi e dello sconto applicato, nonché l'importo totale sia comprensivo che al netto dell'IVA.
L'operatore economico, nell'ambito del presente affidamento, si impegna a fornire all'Amministrazione una quota di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 (venti) per cento del totale, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 14, della legge 448/2011.
6. Il **preventivo di spesa** dovrà obbligatoriamente riportare e indicare:
 - numero del preventivo e data di emissione;
 - la sigla alfanumerica della targa, la marca e il modello del veicolo, il chilometraggio dello stesso al momento della consegna in officina nonché la data presunta in cui è possibile effettuare il suo ritiro.
 - i costi delle riparazioni necessarie suddivise come sopra dettagliato nonché l'importo totale sia comprensivo che al netto dell'IVA;
7. per dare attuazione ai lavori il preventivo di spesa dovrà essere autorizzato dal Responsabile della Funzione Forestazione. Il preventivo autorizzato sarà trasmesso all'operatore economico e costituirà titolo autorizzativo per l'effettuazione dell'intervento. **Sarà cura dell'operatore economico riportare all'interno della fattura elettronica il numero e la data del preventivo di spesa autorizzato al quale si riferisce la spesa.**
8. In caso di interventi urgenti, l'autorizzazione da parte del Settore Forestazione potrà avvenire anche telefonicamente e sarà regolarizzata successivamente con emissione di apposito documento autorizzativo all'intervento;
9. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo e già autorizzati, che dovessero avvenire in fase di lavorazione, per quanto riguarda sia la quantificazione delle ore che dei materiali e/o dei ricambi necessari per l'intervento, devono essere immediatamente comunicati con nuovo preventivo sostitutivo del precedente che dovrà essere successivamente autorizzato dal Responsabile della Funzione Forestazione o suo delegato.

Gli interventi non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

10. **Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e di lavorazione svolta. Il soggetto che effettua il ritiro per conto dell'Unione dovrà apporre su tale documento la sua firma leggibile e per esteso. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.**

ART. 7 DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a:

1. **garantire automaticamente al momento della riconsegna degli autoveicoli una garanzia di 12 (dodici) mesi sui lavori eseguiti di manodopera relativi alle riparazioni effettuate, mentre sui pezzi di ricambio sostituiti, dovranno essere assicurate le condizioni di garanzia della Casa madre; la garanzia dei pezzi di ricambio sostituiti dovrà essere indicata in modo chiaro in fattura; riguardo ai pneumatici, sui materiali e pneumatici sostituiti, dovranno essere assicurate le condizioni di garanzia della Casa madre; la garanzia dei pneumatici sostituiti dovrà essere indicata in modo chiaro in fattura;**
2. **provvedere a proprie spese e cura entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione da parte dell'ufficio Forestazione, qualora dopo la manutenzione e/o riparazione del veicolo si dovessero riscontrare delle anomalie non accertate al momento della riconsegna, o l'automezzo continuasse a presentare gli stessi problemi manifestati prima dell'intervento eseguito dall'Operatore economico;**
3. **inviare, con riferimento alla revisione periodica, all'inizio di ogni mese, al Responsabile della Funzione Forestazione, l'elenco dei veicoli che devono essere revisionati entro il mese corrente;**
4. **rimuovere con carro attrezzi i mezzi bloccati in strada e non marcianti nelle 24 ore successive alla chiamata; qualora il mezzo bloccato rechi disagi alla circolazione, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà procedere alla sua rimozione entro il limite di tempo strettamente necessario per raggiungere l'automezzo in qualunque luogo esso si trovi nel territorio provinciale. Al fine di consentire il soccorso stradale, l'Operatore economico è tenuto a comunicare un recapito telefonico di reperibilità. Le spese inerenti il trasferimento dei veicoli dal luogo di ritiro alla sede dell'officina sono poste a carico dell'Operatore economico medesimo.**
5. **fornire a sua cura e spesa i tariffari e i prezzi ufficiali e i prezzi ufficiali dei pneumatici delle Case costruttrici, sulle quali viene applicato lo sconto offerto in sede di gara che l'Unione provvederà a richiedere in relazione ad un campione delle riparazioni.**
6. **applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i materiali e i pezzi di ricambio e pneumatici per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara; in tal caso, qualora l'Unione rilevi, mediante indagini di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, siano superiori alla media, applicherà le penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato.**
7. **effettuare le prestazioni come da tempio della casa costruttrice dell'automezzo; per interventi di particolare complessità, così come nel caso in cui il tempo dell'intervento non sia desumibile da tempi ufficiali, le ore occorrenti saranno concordate tra le parti; in questo caso, qualora la Stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che il tempo impiegato per gli interventi non è giustificabile, applicherà le penali di cui all'art. 13 del presente Capitolato.**
8. **Disposizioni generali relative ai prezzi: il prezzo al netto dell'IVA si intende invariabile in modo assoluto in relazione a qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'offerta. L'IVA fa carico all'Amministrazione come per legge.**

ART. 8 NORME TECNICHE DI SICUREZZA

1. **L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato. Tutti i materiali e gli attrezzi, le macchine e quant'altro possa occorrere per il perfetto espletamento del servizio, devono essere fornite dall'Operatore economico, che dovrà usare apparecchiature moderne ed efficienti e materiali di primissima qualità, in modo che in nessun caso restino danneggiati i veicoli oggetto delle prestazioni stabilite, o si rechino danno o molestia a persone o cose.**

ART. 9 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.
2. L'aggiudicatario assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dallo stesso utilizzato per l'esecuzione del servizio nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone e alle cose dell'Unione.
3. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto di affidamento del servizio in oggetto.
6. L'Amministrazione committente, in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, ha il diritto di affidare ad altri soggetti l'esecuzione delle operazioni inevase e di rivalersi sull'aggiudicatario stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui l'aggiudicatario ha o avrà diritto.

ART. 10 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Il pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare quanto segue:
 - Il CIG;
 - numero e data del preventivo autorizzato al quale si riferisce la spesa;
 - la sigla alfanumerica di targa e la marca/modello del veicolo sul quale è stato eseguito l'intervento;
 - le ore di manodopera impiegata come da tempario della casa costruttrice, o se l'intervento non è contemplato o è particolarmente complesso, le ore necessarie concordate con il Responsabile del Servizio;
 - il costo orario della manodopera impiegata come da offerta formulata in sede di gara;
 - il costo delle parti e dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio, per le parti meccaniche, carrozzeria, parti elettriche ed elettroniche, come da listini ufficiali aggiornati, sui quali è stato applicato lo sconto offerto in sede di gara;

Alla fattura si dovranno allegare su richiesta dell'Unione nell'ambito dei controlli a campione:

- copia dei listini prezzi dei materiali e dei pezzi di ricambio oggetto dell'intervento, con evidenziati il costo degli stessi, sui quali è stato applicato lo sconto formulato in sede di gara;
- fotocopia del tempario della Casa costruttrice relativo al tipo di prestazione eseguita.

per gli interventi sui pneumatici:

- la sigla alfanumerica di targa e la marca/modello del veicolo sul quale è stato eseguito l'intervento;
- la quantità e il costo dei pneumatici come da listini ufficiali aggiornati, sui quali è stato applicato lo sconto offerto.

Alla fattura si dovranno allegare su richiesta dell'Unione nell'ambito dei controlli a campione:

- copia dei listini prezzi degli pneumatici oggetto dell'intervento, con evidenziato il costo degli stessi e con evidenziato lo sconto applicato come formulato in sede di offerta.

Si precisa che dovrà essere rimessa una fattura per ogni preventivo autorizzato.

2. L'Operatore economico è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese tramite

bonifico bancario e previa verifica, se del caso, con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a diecimila euro) e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002 e s.m.i.

4. I pagamenti verranno effettuati attraverso la Tesoreria dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale comunicato dall'Operatore economico.
5. L'Operatore economico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.. 3 della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.
6. L'aggiudicatario e la stazione appaltante si conformano alla disciplina del citato art. 3., Legge n. 136/2010.
7. Ai sensi dell'art. 5 del D.L 28/03/1997, n. 79 convertito in legge n. 140/1997, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

1. **Il contratto** verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D. lgs. 50/2016.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto.
3. **All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire**, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto ed indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, **una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale affidato ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016**.
4. La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto, previa richiesta dell'appaltatore e comunque, non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

ART. 12 PERIODO DI PROVA E DANNEGGIAMENTI

1. **L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di 3 (tre) mesi** a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere all'Affidatario del servizio il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC, entro il mese successivo al compimento della prova.
2. L'Operatore economico rimane comunque impegnato a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per i 2 (due) mesi successivi al compimento della prova.
3. L'Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione.

ART. 13 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - DISCIPLINA DELLE PENALI

1. **Le penali** sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nello svolgimento delle attività e/o mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Per mancato rispetto delle condizioni si intende quello non giustificato e non sanato con sospensioni o proroghe accordate dall'Amministrazione ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto aggiudicatario o da esso provocate.
2. **Le penali** applicate per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi saranno scalabili dalle fatture emesse e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dall'impresa affidataria. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota della cauzione, con obbligo dell'impresa affidataria di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni.

Le modalità di applicazione delle penali ed i relativi importi sono di seguito riferiti:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto ai termini previsti dall'art. 6, punto 2) del presente Capitolato;
- € 300,00 interventi eseguiti "non a regola d'arte";

- € 300,00 interventi "non conclusivi" per il ripristino del veicolo;
- € 400,00 interventi eseguiti ma non autorizzati;
- nel caso sia accertato l'utilizzo di materiali e pezzi di ricambio non originali, senza l'autorizzazione del Responsabile della Funzione Forestazione, l'aggiudicatario è tenuto a sostituire il pezzo assumendosi le relative spese ed a versare a titolo di penale una somma di denaro per ogni infrazione commessa di € 300,00;
- nei casi previsti dall'art. 7 "Doveri dell'aggiudicatario" punti 6) e 7) del presente capitolato, è previsto il versamento a titolo di penale di una somma di € 500,00.

ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

1. **L'Unione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento**, con preavviso di almeno 30 giorni solari, e trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

L'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto anche nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto;
- qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- interruzione non motivata del servizio;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l'appaltatore non esegua in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché l'appaltatore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.
- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile.
- le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui

al D. lgs. n. 81/2008 e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico anche nei seguenti casi:
 - reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente Capitolato, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla Stazione appaltante;
 - almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi fatti dall'Amministrazione in applicazione delle penali di cui all'art. 12;
 - cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
 - violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.
3. Si precisa che l'Amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, tramite PEC; nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi l'Operatore economico potrà essere invitato a presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 30 (trenta) da trasmettere mediante PEC.
4. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.
5. Con la risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all'impresa aggiudicataria.
6. All'Impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Per quanto fin qui non riportato, si applica la disciplina contenuta negli artt. 108 "Risoluzione" e 109 "Recesso" del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Unione avrà diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi del co. 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni CONSIP con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con l'Impresa affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art. 26 co. 3 della Legge 123 dicembre 1999, n. 448.

ART 14 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. **Ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari),** Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n.

196 del 23 agosto 2010 gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il contratto NON può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d) del D. lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016e ss.mm.ii., in particolare, al co. 2 "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare".

2. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi, forniture.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Unione solo ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di quei servizi che intende, eventualmente, subappaltare.
4. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata l'impresa subappaltatrice nei confronti della quale l'Unione effettuerà i dovuti controlli, sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art. 80 D. lgs. 50/2016), sia quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, l'Unione si riserva la facoltà di non autorizzare il subappalto stesso;
5. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario, dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.
6. L'Unione non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
7. Si precisa che nei confronti dell'Unione, il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l'impresa affidataria.
8. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggior danni.
9. Non è considerato subappalto, l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

Per quanto fin qui non riportato, in materia di subappalto e di sub-contratti sono applicate le norme di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. **E' fatto divieto di cessione totale e/o parziale del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, la perdita della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente. I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.**

ART. 17 DISCIPLINA CONTRATTUALE

La stipulazione del contratto, nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, come stabilito dall'art. 6 co. 4 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e s.m.i. con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte di questa Amministrazione appaltante subito dopo l'atto di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo) sono a totale carico del

soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. L'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dall'Unione, pena la revoca dell'aggiudicazione.

La sottoscrizione del contratto avverrà tramite apposizione di firma digitale.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva. E' facoltà discrezionale della stazione appaltante procederà all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici D. lgs. 50/2016.

ART. 18 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Successivamente all'aggiudicazione si addirà alla formale stipula del contratto.

Questa Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 19 RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà dell'Unione di Comuni.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del contratto. L'impresa da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Unione assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Unione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Unione, rendendolo individualmente e previamente edotto dagli obblighi di riservatezza previsti dal contratto.
- Analogamente l'Unione si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Impresa.
- Le parti regoleranno con separati accordi eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento e il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D. lgs. 196/2003.

ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'art. 53 del D. lgs. 50/2016 sia per quanto riguarda le ipotesi di differimento (comma 2) sia per quanto riguarda le ipotesi di esclusione (commi 5 e 6).

ART. 21 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti C.p.c.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si richiamano il D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le vigenti disposizioni normative in materia.

ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/1990 responsabile del Procedimento è il Responsabile Unico della Funzione Forestazione Dr. for. Francesco Benesperi.

ART. 24 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLICITE - IPOTESI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

In esecuzione del protocollo di intesa stipulato il 15 luglio 2014 fra Ministero dell'Interno e ANAC avente ad oggetto "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC -Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", la stazione appaltante ed il contraente appaltatore dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) il contraente appaltatore dovrà dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

- dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
- b) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione expressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. , ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - c) la stazione appaltante dovrà avvalersi della clausola risolutiva expressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva expressa di cui all'art. 1456 c.c. , ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

ART. 25 NORME FINALI

- 1. Nell'eventualità in cui l'Unione debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno gli operatori economici non aggiudicatari, per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
- 2. L'Unione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di procedere alla scorriamento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento e scioglimento del contratto con l'appaltatore originario.

Allegati: elenchi automezzi suddivisi per lotti funzionali

